



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
VIA CONFIZIENZA N. 10 – (TO) Tel. 011/55764111
E – MAIL: tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva sull'assenza dei rischi specifici da interferenza relativa alla procedura per la fornitura di 2 distruggi documenti ad uso degli uffici del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - CIG N. Z743B88278

- Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, di attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Considerato che in ottemperanza dell'art. 26 del sopracitato D.lgs. n. 81/2008 devono essere predisposte le misure per la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei casi in cui vengano affidati lavori, servizi o forniture ad imprese o a lavoratori autonomi all'interna dell'impresa del committente;
- Tenuto conto che il committente promuove la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come previsto dall'art. 26, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, denominato D.U.V.R.I.;
- Considerato che il D.L. n. 69/2013 ha stabilito alcune modifiche al D.Lgs n. 81/2008 tra cui la previsione del parametro, come limite temporale, di cinque "uomini – giorno" rispetto al quale non vi è obbligo di compilazione, né di redazione del D.U.V.R.I.;
- Considerato che si deve provvedere all'affidamento della fornitura di 2 distruggi documenti ad uso degli uffici del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

SI DICHIARA CHE

La fornitura di 2 distruggi documenti ad uso degli uffici del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte rientra nel parametro dei cinque addetti per un giorno tale per cui viene esclusa dal campo di applicazione del D.U.V.R.I.

Torino, data firma

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia Palma